

**Investimenti per lo sviluppo.** L'agevolazione decorre dal 2015

# Credito per la ricerca a quota 25%

**Alessandro Sacrestano**

Il disegno di legge di stabilità approvato dal Consiglio dei ministri riscrive la sostanza del **bonus investimenti** in ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto legge 145/2013.

Il primo effetto, decisamente poco apprezzabile, è quello di differirne l'applicazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Si estende, però, il partere dei beneficiari della nuova misura di incentivo, cui è dedicato l'articolo 7 del disegno di legge, nella versione disponibile ieri. Infatti ne potranno fruire tutte le imprese, senza alcun vincolo di fatturato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché investano in attività di ricerca e sviluppo.

Resta immutato il meccanismo di calcolo del bonus anche se, e pure questa non è una buona notizia, la misura viene dimezzata. La norma riconosce un credito d'imposta per il 25% degli incrementi annuali di spesa nel settore ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta di applicazione dell'incentivo, rispetto alla media realizzata nel triennio antecedente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. Il bonus resta applicabile a decorrere dal periodo d'imposta di cui sopra e fino alla chiusura di quello in corso al 31 dicembre 2019.

Obbligo per i beneficiari, però, è la realizzazione di un investimento minimo annuale in ri-

cerca e sviluppo di 30mila euro e con un limite di credito d'imposta annuale massimo attribuibile di cinque milioni di euro. Ovviamente, per le imprese con meno di tre esercizi di storia, il computo vale sul minor periodo intercorso a partire dalla loro costituzione.

La legge di stabilità individua con precisione gli ambiti operativi della ricerca agevolabile. Da questa è esclusa ogni attività di modifica ordinaria o periodica apportata a prodotti, linee di produzione e processi di fabbricazione, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti.

Ai fini della determinazione del credito spettante si terrà conto delle seguenti spese:

- personale altamente qualificato (dottori di ricerca o con laurea magistrale in discipline tecniche, così come elencate nell'allegato alla norma) impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento delle spese di acquisto o utilizzo per strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S e con costo unitario non inferiore a 2mila euro;
- contratti di ricerca stipulati con università e organismi di ricerca;
- competenze tecniche e private industriali specifiche.

Per le prime tre voci di spesa, precisa la norma, il bonus è riconosciuto nella misura del 50% delle medesime. La locuzione usata dal legislatore non brilla per chiarezza. Tuttavia, tenuto conto dell'inciso iniziale, se-

condo cui la misura dell'agevolazione è fissata nel 25% dell'incremento di spesa, il senso della locuzione stessa porterebbe a ritenere che, nel calcolo della spesa annuale, le prime tre voci di spesa andranno computate per la metà. Se così fosse confermato, però, resterebbe dubbia la modalità di calcolo della media triennale, in cui le medesime spese andrebbero assunte parimenti al 50%, anche se la norma tace al riguardo.

Il credito dovrà essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.

A vigilare sul corretto utilizzo dell'incentivo tributario sarà l'agenzia delle Entrate. In ogni caso, le spese in ricerca e sviluppo rendicontate dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo 39 del 2010. La certificazione delle spese andrà allegata al bilancio.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile saranno ammissibili al bonus entro il limite massimo di 5mila euro.

## LE CONDIZIONI

Bonus per aumenti annuali di spesa rispetto al triennio precedente  
L'agevolazione vale fino al 31 dicembre 2019

## PRIMA E DOPO

**25%****Bonus**

L'agevolazione verrà ora riconosciuta nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa in ricerca e sviluppo. Nella versione definita dal decreto legge 145/2013, l'aliquota era del 50 per cento

**600 milioni****Budget**

Il DL 145/2013 prevedeva un budget di 600 milioni di euro. Ora la misura sarà finanziata con le risorse precedentemente assegnate ad altre due agevolazioni che vengono cancellate

**500mila****Fatturato**

Per l'accesso al bonus investimenti previsto dall'articolo 7 del progetto di legge di stabilità viene meno il requisito di fatturato. Infatti nella versione precedente, quella definita dall'articolo 3 del decreto legge 145/2013, il bonus era riservato alle aziende con fatturato annuo inferiore a 500mila euro

**30mila****Investimento**

L'investimento minimo annuale in ricerca e sviluppo richiesto è di 30mila euro, mentre nella versione precedente il limite era di 50mila euro

**5 milioni****Credito d'imposta**

Il limite annuo di credito di imposta viene portato a 5 milioni di euro, rispetto ai 2,5 milioni precedenti

